II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1983

che autorizza la Repubblica francese a procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità, che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115 del trattato

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(83/114/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri (1), in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi della decisione 80/47/CEE, gli Stati membri non possono procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni ivi considerate se non previa autorizzazione della Commissione ;

considerando che, con le decisioni 82/205/CEE del 22 dicembre 1981 (2) e seguenti, la Commissione ha autorizzato taluni Stati membri a istituire una tale sorveglianza per le importazioni di taluni prodotti ;

considerando che, in data 8 febbraio 1983, il governo francese ha presentato ulteriori domande ai sensi dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE presso la Commissione delle Comunità europee :

a) sette domande per prodotti tessili delle categorie 23, 29, 31, 33, 80, 82, 91, originari della Repubblica popolare cinese,

b) diciotto domande per i seguenti prodotti tessili :

Categorie	Paesi d'origine
3	Brasile
6	India, Pakistan
13	Singapore
26	Sri Lanka
27	Pakistan
46	Uruguay
50	Uruguay
69	Hong Kong, Polonia
71	Macao
73	Tailandia, Romania
74	Macao
80	Filippine
83	Polonia
89 + 91	Polonia
91	Polonia

considerando che la Commissione ha sottoposto ad un esame approfondito, sulla base dei criteri recepiti nelle decisioni 80/47/CEE e 82/205/CEE, gli elementi addotti dal governo francese a giustificazione della domanda ;

considerando che la Commissione ha esaminato in particolare se le importazioni siano legalmente suscettibili di formare oggetto di misure di sorveglianza

(1) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
(2) GU n. L 97 del 10. 4. 1982, pag. 1.

intracomunitaria ai sensi dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE, se sono stati comunicati dati relativi alle difficoltà economiche segnalate e se, nel corso degli anni di riferimento di cui alla decisione 80/47/CEE, si siano verificate deviazioni di traffico o siano state presentate domande di titolo d'importazione intracomunitaria ;

considerando che dall'esame effettuato risulta che sussiste il rischio che le importazioni indicate nell'allegato della presente decisione aggravino o prolunghino delle difficoltà economiche esistenti ; che di conseguenza conviene autorizzare la Francia a sottoporre tali importazioni ad una sorveglianza intracomunitaria fino al 30 giugno 1983,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a procedere fino al 30 giugno 1983 a una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni elencate nell'allegato, in conformità della decisione 80/47/CEE.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1983.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

ALLEGATO

Prodotti per i quali è prevista una ripartizione per categoria (1)

Categoria	Paesi d'origine
3	Brasile
6	India, Pakistan
23	Cina
27	Pakistan
33	Cina
46	Uruguay
69	Polonia
71	Macao
73	Tailandia, Romania
83	Polonia

(1) Vedi regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio del 20 dicembre 1979 (GU n. L 345 del 31. 12. 1979) e regolamento (CEE) n. 3589/82 del 23 dicembre 1982 (GU n. L 374 del 31. 12. 1982).